

COMANDO PROV. LE VV.F CUNEO

DPR 1 agosto 2011, n.151

Il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi

Le nuove procedure semplificate

Arch. Gian Carlo Paternò – Comando Prov.le VV.F. Cuneo



ORDINE INGEGNERI CUNEO



COLLEGIO PERITI CUNEO

ORDINE ARCHITETTI P. P. CUNEO



COLLEGIO GEOMETRI CUNEO



Le nuove procedure per la prevenzione incendi

22-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 221

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° agosto 2011, n. 151.

Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il **nuovo regolamento per i procedimenti di prevenzione incendi**, in recepimento della legge 122 del 30.06.2011 che ha convertito il D.L. 78 del 31.05.2011.

Esso abroga e sostituisce il D.M. 16.02.1982, il D.P.R. n. 37/98, il D.P.R. 689/59 e il DPR 214/2006 – modifica inoltre l'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 (CPI).

Le nuove procedure per la prevenzione incendi

Il nuovo Regolamento semplifica gli adempimenti assicurando tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base della complessità delle attività e in accordo con l'esigenza di tutelare l'incolumità dei cittadini.

Rispetto alla previgente situazione (DM 16.02.1982), le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie in funzione del livello di rischio:



Principio di proporzionalità

Tra gli elementi più innovativi contenuti nel regolamento vi è il recepimento del principio di **PROPORZIONALITA'** introdotto dal **D.L. 78/2010** convertito dalla **L. 122/2010**:

Art. 49, co 4-quater: Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese (...) il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti (...) volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi (...):

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) Estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione (...)

Principio di proporzionalità



Categoria “A”

Attività contraddistinte da un limitato livello di complessità e dalla presenza di regole tecniche di riferimento.

(Ad es. alberghi tra 25 e 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra 300 e 500 persone presenti, autorimesse tra 300 mq e 1.000 mq, impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto).



Categoria “B”

Attività caratterizzate da una media complessità e le attività che non hanno regole tecniche di riferimento.

(Ad es. alberghi tra 50 e 100 posti letto, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 mq, aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq).

Principio di proporzionalità



Categoria “C”

Attività contraddistinte da alto rischio e da elevata complessità tecnico-gestionale.

(Ad es. centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane, ecc.)

Ulteriori novità introdotte

- **Snellimento azione amministrativa**
 - Valutazione progetti solo per cat. B e C
 - Rilascio CPI solo per cat. C
- **Rimodulazione e riduzione attività soggette**
 - 80 contro le 97 att. del D.M. 16.02.1982
- **Differenziazione controlli di prevenzione**
 - A campione per cat. A e B, entro 60 gg per cat. C
- **Semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia**
- **NOF – nulla osta di fattibilità**
- **Verifiche in corso d'opera**



Modalità presentazione istanze

Art. 2

7. Al fine di garantire **l'uniformità delle procedure**, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le **modalità** di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa **documentazione**, da allegare, **sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno**.

Nel frattempo, l'art. 11 del DPR 151/2011 stabilisce che si applica il D.M. 04.05.1998 – modalità di presentazione e contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi.

Art. 3 - Valutazione dei progetti

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie **B** e **C**, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti.

Tempi: 60 gg (integrazioni entro 30 gg)

Documenti: art. 2 comma 7 – DM 4.5.98, all. I

Modulistica: mod. PIN 1-2011 VALUTAZIONE PROGETTO

Valutazione progetti - Documentazione

All. I – D.M. 04.05.1998 (tutto in duplice copia)

- Relazione tecnica
 - contenente la dimostrazione dell'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi ovvero i criteri generali di sicurezza antincendio, l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare
- Elaborati grafici
 - planimetria generale in scala da 1:2.000 a 1:200
 - piante in scala da 1:50 a 1:200
 - sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

Art. 4 Controlli di prevenzione incendi

SCIA

Per le attività di cui all'Allegato I l'istanza di CPI è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, (all. II del DM 04.05.1998).

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.



La SCIA sostituisce la DIA e si presenta per tutte le attività: cat. A, B e C

SCIA – Documentazione 1/3

- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** con la quale il titolare segnala l'inizio dell'attività e dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 01/08/2011 n. 151, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Tale DICHIARAZIONE è già contenuta nel modello PIN 2 – 2011 **SCIA**

SCIA – Documentazione 2/3

- **Asseverazione** con la quale un professionista abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e , se presente, al progetto approvato dal Comando.

*“Il sottoscritto professionista **VISTI** la documentazione progettuale; l'esito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate; le dichiarazioni e le certificazioni di cui alla distinta a margine e verificata la completezza delle stesse,*

ASSEVERA

**LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA
NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ LA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI AI PROGETTI
EVENTUALMENTE APPROVATI E/O PRESENTATI “**

Modulistica: mod. PIN 2.1-2011 ASSEVERAZIONE

NON E' UNA PERIZIA GIURATA (no marca da bollo)

SCIA – Documentazione 3/3

- **Certificazioni e/o dichiarazioni** atte a comprovare la conformità degli elementi costruttivi, prodotti, materiali, dispositivi e impianti rilevanti ai fini antincendio.

Modulistica:

CERT-REI.2008, DICH-PROD.2008, DICH-IMP.2008, CERT.IMP-2008

- **Elaborati progettuali** – solo per le SCIA di cat. A, in quanto non in possesso di progetto approvato dal Comando, allegare una copia degli elaborati previsti dal All.I al D.M. 04.05.1998

Caso particolare: serbatoi di GPL

Per i serbatoi fissi di GPL $< 5 \text{ m}^3$ (cat. A) a servizio di attività non comprese nell'All.I, già regolamentate dal D.P.R. 214/2006, la procedura comprende i seguenti documenti:

- SCIA mediante mod. PIN 2_gpl_2011 SCIA che comprende la dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di mantenere in efficienza le attrezzature antincendio;
- planimetria del deposito in scala idonea;
- dichiarazione di conformità del deposito ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008.
- RINNOVO: mod. PIN 3_gp_2011 RINNOVO PERIODICO
mod. PIN3.1_gpl_2011 DICHIARAZIONE PER RINNOVO

Controlli di prev. inc. – cat. A e B

Per le attività della categoria **A** e **B**, il Comando, **entro 60 gg.** effettua controlli, **anche con metodo a campione**, volti ad **accertare il rispetto delle prescrizioni della normativa di prevenzione incendi.**


Entro lo stesso termine, **in caso di accertata carenza dei presupposti**, il Comando adotta motivati **provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi**, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio l'attività **entro un termine di 45 gg.**

Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del **verbale della visita tecnica.**

Controlli di prev. inc. – cat. C

Per le attività della **categoria C**, il Comando, **entro 60 gg.** effettua controlli, ~~anche con metodo a campione~~ **(TUTTE)**, volti ad **accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi.**

Entro lo stesso termine, **in caso di accertata carenza dei presupposti**, il Comando adotta motivati **provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi**, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio l'attività **entro un termine di 45 gg.**



CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Entro 15 gg. dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il **certificato di prevenzione incendi**.



ATTENZIONE:



Il CPI non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo!

La SCIA è già un atto autorizzativo!

Il CPI, al pari del verbale di visita tecnica, costituisce il risultato finale del controllo effettuato e non ha più validità temporale!

NOTA: *La sanzione per l'omessa richiesta o rinnovo di CPI di cui all'art. 20 del D.Lgs. 139/2006 si applica ora a tutte le attività dell'allegato I al DPR 151/2011 in caso di omessa presentazione di SCIA.*

Art. 5 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

Non è più inteso come il rinnovo ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 37/98 in quanto il CPI non ha più scadenza!

Ogni **5 anni** il titolare dell'attività deve presentare al Comando la richiesta di **rinnovo periodico di conformità antincendio**, tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Questo adempimento riguarda tutte le attività: A-B-C

Art. 5 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I (quelle con periodicità una tantum), la cadenza è elevata a **10 anni**.

Documenti da allegare:

- Richiesta di rinnovo periodico mediante mod. PIN 3-2011 RINNOVO PERIODICO che comprende già una dichiarazione di assenza di variazioni (ex Nulla mutato);
- Asseverazione resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi di cui alla L. 818/84 attestante l'efficienza dei sistemi di protezione attiva con esclusione delle attrezzature mobili.

ATTENZIONE NON SERVE PIU' LA PERIZIA GIURATA!!!

Art. 6 – Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

I responsabili delle attività di cui all'All. I, non soggette al d.lgs. n. 81/2008, hanno **l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate** e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, nonché di assicurare una **adeguata informazione sui rischi di incendio** connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione **devono essere annotati in un apposito registro.**

Tali controlli per le attività soggette al d.lgs. 81/2008 sono già previste (art. 64 – all. IV, 4.1.3.).

Art. 7 – Deroghe

In caso di impossibilità di integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

Vale non solo per tutte le attività A-B-C ma anche per le attività non comprese nell'All. I purché in possesso di regola tecnica di prevenzione incendi (ad es. centrali termiche < 116 kW, autorimesse < 300 mq, ecc.).

Art. 7 – Deroghe

Procedimento:

- Tempi:*
- il Comando si esprime entro 30 gg e poi trasmette il parere alla Direzione Reg.le VV.F.
 - il Direttore Reg.le VV.F. , sentito il C.T.R. si esprime entro 60 gg.
- Documenti:* art. 2 comma 7 – DM 4.5.98, all. I integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo e dalle misure tecniche compensative che si intende adottare in TRIPLICE COPIA.
- Modulistica:* mod. PIN 4 – 2011 DEROGA

Nuovi procedimenti volontari:

ART. 8 - NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

Nel caso di progetti di particolare complessità per **attività di cat. B e C** è possibile richiederne al Comando l'esame preliminare per l'ottenimento di un nulla osta di fattibilità – NOF.

Il NOF non è previsto per le attività in cat. A in quanto non è richiesta la valutazione del progetto.

Il NOF non sostituisce la VALUTAZIONE DEL PROGETTO ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

Il NOF è un servizio a pagamento e le tariffe stabilite dalla Lett. Circ. 13061 sono pari a quanto richiesto per l'esame del progetto della corrispondente attività di cat. B o C.

Nuovi procedimenti volontari:

ART. 8 - NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

Il NOF può riguardare uno o più aspetti rilevanti ai fini antincendi quali:

- Ubicazione, comunicazioni, separazioni
- accesso all'area
- caratteristiche costruttive e di layout
- resistenza/reazione al fuoco, compartimentazioni
- vie di esodo
- aerazione naturale e/o meccanica
- aree a rischio specifico
- impianti elettrici di sicurezza e/o di Illuminazione di sicurezza
- mezzi e impianti di estinzione
- Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

ART. 8 - NULLA OSTA DI FATTIBILITA'

Trattandosi di procedimento facoltativo, la lett. circ. 13061 del 06.10.2011 consiglia un tempo massimo di risposta pari a 30 gg.

Modulistica: mod. PIN 1bis – 2011 N.O.F

Documenti: relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli aspetti oggetto di richiesta NOF.

NOTA: *Anche il nulla osta di fattibilità è un procedimento che rientra tra i servizi a pagamento e si applicano le medesime tariffe previste per la valutazione progetto.*

Nuovi procedimenti volontari:

ART. 9 - VERIFICA IN CORSO D'OPERA

Come per il NOF, nel caso di progetti di particolare complessità per **tutte le attività dell' All.I** è possibile richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche da effettuarsi in corso d'opera.

Le verifiche in corso d'opera non sostituiscono i controlli da effettuarsi a seguito di presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011.

Le verifiche in corso d'opera possono riguardare gli stessi aspetti rilevanti ai fini antincendi già previsti per il NOF:

- ubicazione – comunicazioni/separazioni – accesso all'area – caratteristiche costr./layout – resistenza/reazione al fuoco compartimentazioni – vie di esodo – aerazione nat./mecc. – aree a rischio specifico – imp. el. di sicurezza
- Ill. di sicurezza - mezzi e imp. di estinzione – imp. riv., segnalaz. e allarme.

ART. 9 - VERIFICA IN CORSO D'OPERA

Anche in questo caso, trattandosi di procedimento facoltativo, la lett. circ. 13061 del 06.10.2011 indica un tempo massimo di risposta pari a 30 gg al fine di non ostacolare i lavori in fase esecutiva.

Modulistica: mod. PIN 2 bis - 2011 Verifiche in corso d'opera

Documenti: è consigliabile la presenza di relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli aspetti oggetto di verifica in corso d'opera.

NOTA: *Anche la verifica in corso d'opera è un procedimento che rientra tra i servizi a pagamento e si applicano le medesime tariffe previste per la SCIA.*

REGIME TRANSITORIO 1/6

- I Procedimenti da applicare nel **periodo transitorio** sono regolamentati dall'art. 11 e dalla Lett. circ. 13061:
- Fino all'adozione del D.M. di cui al comma 7 dell'art. 2, si applicano le disposizioni del **D.M. 4 maggio 1998**;
 - Fino all'adozione del D.M. di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (**Tariffe**), si applicano le disposizioni del D.M. 3 febbraio 2006. Per le nuove attività introdotte all'All.I, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di cui all'Allegato II.

REGIME TRANSITORIO 2/6

- I responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'art. 5 (att. 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell'All.I), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
 - a) **entro 6 anni** dalla data di e.i.v. del regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato prima del 01/01/1988;
 - b) **entro 8 anni** dalla data di e.i.v. del regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999;
 - c) **entro 10 anni** dalla data di e.i.v. del regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato tra il 01/01/2000 e la data di e.i.v. del regolamento.

REGIME TRANSITORIO 3/6

In caso di procedimenti avviati con il DPR 37/98 e non ancora conclusi, la Lett. circ. 13061 distingue i seguenti casi:

1. Attività che con l'e.i.v. del nuovo regolamento non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi:

In questo caso il Comando comunica la non assoggettabilità e pertanto non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa di riferimento o a criteri generali di prevenzione incendi.

REGIME TRANSITORIO 4/6

- 2. Attività per cui è stata presentata istanza di parere ex art.2 del DPR 37/98 ma il Comando non si è ancora espresso:**

Il Comando concluderà il procedimento con l'emissione del parere che avrà lo stesso effetto di quello rilasciato per le cat. B e C ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011.

- 3. Attività che ha già acquisito il parere ex art. 2 DPR 37/98 ma non sono stati terminati i lavori:**

Il parere acquisito ha valore di valutazione progetto (art. 3 DPR 151/2011) e al termine dei lavori il responsabile presenta la SCIA ex art. 4 DPR 151/2011.

REGIME TRANSITORIO 5/6

4. Attività per cui è stato richiesto CPI ma il Comando non ha ancora concluso il procedimento:

Caso 1: Se oltre alla richiesta di CPI è stata presentata la DIA ex art. 3 comma 5 DPR 37/98, questa ha valore di SCIA e se l'attività rientra in cat. C il Comando procederà al sopralluogo per il rilascio del CPI. Per il rinnovo della DIA-SCIA la data cui fare riferimento è quella di e.i.v. del regolamento.

Caso 2: Se NON è stata presentata la DIA, il Comando comunica al titolare la possibilità di presentare la SCIA entro 30 gg dalla comunicazione. Se il titolare non si avvale di tale possibilità o se rientra in cat. C il Comando procede al sopralluogo ex art. 4 DPR 151/2011.

REGIME TRANSITORIO 6/6

5. Attività con CPI avente scadenza dopo l'e.i.v. del nuovo regolamento :

Il responsabile alla scadenza del CPI dovrà presentare l'attestazione di rinnovo periodico ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011.

6. Attività esistente che prima non era soggetta ai controlli di prevenzione incendi:

Il responsabile dell'attività dovrà espletare i prescritti adempimenti entro **un anno** dall'e.i.v. del nuovo regolamento (entro il 6 ottobre 2012).

Sistema tariffario nel transitorio 1/5

L'art. 11 del regolamento prevede che, in attesa del nuovo D.M. da emanarsi, vengano applicate le tariffe vigenti di cui al D.M. 3 febbraio 2006.

In sostanza pertanto le tariffe non sono cambiate e tengono conto dei seguenti aspetti:

- Tutti i procedimenti che **non presuppongono un sopralluogo**, quali valutazione progetto, deroga, attestazione periodica di conformità antincendio, NOF sono calcolati sulla base della vigente tariffa oraria pari a 44 euro.
- I procedimenti che **necessitano di sopralluogo**, quali i controlli di prevenzione incendi (SCIA), verifiche in corso d'opera sono calcolati sulla base della vigente tariffa oraria pari a 48 euro.

Sistema tariffario nel transitorio 2/5

Poiché le nuove attività non corrispondono del tutto, per numero e tipologia, a quelle presenti nel D.M. 16.02.1982, il regolamento nell'All.II ha inserito una **tabella comparativa**, utile in particolare per equiparare ai fini dell'onerosità dei servizi di prevenzione incendi le nuove attività con quelle di analoga complessità.

Esse sono:

55	-----	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : <i>“Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”</i>
----	-------	---	---

Sistema tariffario nel transitorio 3/5

73	-----	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 89 del DM 16/02/82 : <i>“Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti”</i>
78	-----	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : <i>“Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi”</i>

Sistema tariffario nel transitorio 4/5

79	-----	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 55 del DM 16/02/82 : <i>“Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li”</i>
80	-----	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	Attività di nuova istituzione viene equiparata all'attività n. 87 del DM 16/02/82 : <i>“Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi”</i>

Sistema tariffario nel transitorio 5/5

Il tariffario allegato alla Lett. Circ. 13061 del 06.10.2011:

Attività	Sottoclasse	Categoria prevista dal DPR	Descrizione attività	Descrizione sottoclasse	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria A	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria B	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria B	n° ore per fase VALUTAZIONE PROGETTO Categoria C	n° ore per fase S.C.I.A. Categoria C	n° ore per fase ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' ANTINCENDI	n° ore per fase DEROGHE	n° ore per fase NULLA OSTA FATTIBILITA'	n° ore per fase VERIFICA COIBO COPERA	n° ore per fase validazione progetto con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase validazione DEROGA con FIRE ENGINEERING DM 9 MAGGIO 2007	n° ore per fase VERIFICA SGSA DM 9 MAGGIO 2007
4	1	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³	Fino a 2 m ³		2	3			1	3	2	3	4	6	3
	2	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³	Oltre i 2 m ³				4	6	2	6	4	6	8	12	6
	3	A	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	geometrica Depositi di GPL fino a 5 m ³	3					1	5	N.P.	3	5	7	3
	4	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	geometrica - Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³		5	6			3	8	5	6	10	15	6
	5	B	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	geometrica Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³		5	6			3	8	5	6	10	15	6
	6	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	geometrica - Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³				7	9	4	11	7	9	14	21	9
	7	C	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	geometrica - Depositi di GPL oltre i 13 m ³				7	9	4	11	7	9	14	21	9

Elenco delle attività – Le principali novità

Rispetto al D.M. 16.02.1982 le 97 attività sono state ridotte a 80.

Alcune attività simili sono state **accorpate** come ad esempio le attività in cui si impiegano o si producono gas infiammabili (att.1) , oppure liquidi infiammabili (att. 12).

Alcune attività sono state del tutto **eliminate** come nel caso degli ascensori e montacarichi, o stabilimenti per la stampa delle pellicole cinematografiche.

Altre ancora sono state invece **modificate** nei limiti e per le condizioni di assoggettabilità (autorimesse, depositi di merci, ecc.)

Infine sono state **introdotte** per la prima volta alcune attività come le stazioni e aerostazioni, interporti, gallerie.

Elenco delle attività – Le principali novità

Vediamo alcuni esempi:

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Att. D.M. 16.2.82
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.			Tutti	<p>1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas ...</p> <p>9 - Impianti per il trattamento di prodotti Ortofrutticoli utilizzando gas</p> <p>10 – Impianti per l'idrogenazione grassi.</p> <p>11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro</p>
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³	punto di Inflamm. > 65°C da 1 m ³ a 9 m ³	da 1 m ³ a 50 m ³	Oltre 50 m ³	<p>15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:</p> <p>16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:</p> <p>17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti,</p>

Elenco delle attività – Le principali novità

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Att. D.M. 16.2.82
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.				7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di Infiamm. > 65° C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri	
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti	

Elenco delle attività – Le principali novità

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Att. D.M. 16.2.82
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie , di superficie coperta superiore a 300 m2 ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili , di superficie coperta superiore a 1.000 m2 ;		a) officine per veicoli a motore, fino a 1.000 m2 b) officine per materiale Rotabile fino a 2.000 m2	a) officine per veicoli a motore, oltre 1.000 m2 b) officine per materiale Rotabile oltre 2.000 m2	72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte)
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti .		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2	NUOVA ATTIVITA'

Elenco delle attività – Le principali novità

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Att. D.M. 16.2.82
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone , ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		< 200 persone	> 200 persone	83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere (...) con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	< 50 p. letto	>50 e < 100 p.letto campeggi	> 100 p. letto	84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto

Elenco delle attività – Le principali novità

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Att. D.M. 16.2.82
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone	85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m2	oltre 600 e fino a 1.500 m2	oltre 1.500 m2	87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi

Elenco delle attività – Le principali novità

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Att. D.M. 16.2.82
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità , ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2 , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2	Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2	NUOVA ATTIVITA'
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2 ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 .	fino a 1.000 m2	Autorimesse >1.000 m2 e <3.000 m2; Ricovero natanti ed aeromobili > 500 m2 e <1000 m2	Autorimesse >3.000 m2; Ricovero natanti ed aeromobili >1000 m2 Depositi di mezzi Rotabili	92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili

Elenco delle attività – Le principali novità

N.	Attività	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Att. D.M. 16.2.82
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m2	Oltre 3.000 m2	88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte			tutti	NUOVA ATTIVITA'
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m2			tutti	NUOVA ATTIVITA'
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte			NUOVA ATTIVITA'

Grazie per l'attenzione